

**SE PARTO PER...**

Se parto per: **"Stati Uniti d'America"**
Motivo del viaggio: **"Lavoro"**
Sono un: **"Lavoratore pubblico e/o Familiare a carico/seguito"**

Se ti devi recare per motivi di lavoro nel Paese selezionato puoi usufruire  dell’assistenza sanitaria in forma diretta tramite la Compagnia assicuratrice Blue Cross & Blue Shield  of the National Capital Area che ha stipulato con il Ministero della Salute, tramite l’Ambasciata d’Italia a Washington,  una convenzione a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (ogni persona che abbia un regolare rapporto di lavoro con il Governo italiano ovvero con Enti ed organismi pubblici italiani) e i loro familiari al seguito.

Se ti rechi in missione per un periodo non superiore a tre mesi sono garantite unicamente le prestazioni ospedaliere urgenti per te e i tuoi familiari.

Per periodi di lavoro superiori a tre mesi, puoi fruire dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza medico-specialistica e diagnostica, farmaceutica, secondo le modalità previste dalla Convenzione.

**Prima di partire**

Se sei residente in Italia, o sei uno straniero iscritto obbligatoriamente,  prima della partenza, devi richiedere alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618. Tale attestato ti verrà rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione

* nota di trasferimento all’estero
* fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del [DPR 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=29060))
* codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

L'ASL di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della [Legge n. 526 del 7 agosto 1982](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=23842).

Se non sei residente in Italia, devi richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618, alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente o all’Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza, presentando la predetta documentazione.

La Rappresentanza deve trasmettere copia dell’attestato al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail minsalute\_estero.dgprog@sanita.ito  PEC sanita.estero@postacert.sanita.it

L’attestato è valido per il periodo di soggiorno all’estero e deve pervenire all’Ambasciata d’Italia a Washington che cura i rapporti con la compagnia assicurativa Blue Cross & Blue Shield  of the National Capital Area.

**DA SAPERE**

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, la tua ASL provvederà a sospendere il medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia ([Circolare 11 maggio 84](http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29052_1.pdf)).

In caso di **rientro saltuario** in Italia, se sei residente, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali o i servizi di guardia medica. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso alla ASL d’iscrizione dell’assistito.

In caso di **rientro saltuario** in Italia, se non sei residente, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica, attraverso il sistema delle visite occasionali per potere accedere alle prestazioni sanitarie garantite alla generalità dei cittadini. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, o dei servizi di guardia medica e successivamente ne richiede il rimborso al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

www.salute.gov.it